

---

*Ordinanza commissariale 13 febbraio 2002, n. 11*

**Eventi sismici 1997 - Ordinanza 61/97 - Disposizioni in ordine alle varianti in corso d'opera e alla presentazione della documentazione di rendicontazione.**

(B.U.R. n. 9 del 27.02.2002)

**Vista** l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

**Visto** l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M.n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

**Visto** l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

**Vista** l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Preso atto** che le varianti in corso d'opera dei lavori di riparazione degli edifici danneggiati a seguito della crisi sismica iniziata il 26.09.1997 sono disciplinate, per ciò che concerne la concedibilità delle provvidenze previste dall'ordinanza commissariale n. 61/97, dall'art. 7, comma 8, della medesima ordinanza;

**Atteso** che in virtù delle predette disposizioni l'ammissibilità delle varianti è subordinata al rispetto delle procedure previste dalla citata ordinanza, che, tra l'altro, prevedono all'art. 8 il rilascio da parte del Sindaco della preventiva autorizzazione alla loro esecuzione;

**Considerato** che da parte dei Comuni e delle Associazioni di categoria è stata più volte segnalata l'esigenza di una semplificazione delle citate procedure;

**Rilevato** che una applicazione generalizzata delle suddette disposizioni che non tenga conto dell'entità quantitativa e qualitativa delle varianti proposte può incidere in maniera negativa sul rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori dall'art. 10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8/2000 con un conseguente sostanziale rallentamento dell'attività di ricostruzione;

**Rilevato inoltre** che, tra i diversi motivi che non consentono ai Comuni di procedere con tempestività alla definizione degli atti di erogazione del saldo dei contributi concessi, particolare rilevanza va attribuita ai ritardi dei direttori dei lavori nella presentazione della documentazione di cui all'art. 9, comma 2 bis, dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

**Ravvisata** pertanto la necessità di procedere ad una semplificazione delle modalità di autorizzazione delle varianti in corso d'opera in relazione alle caratteristiche delle stesse, fatto comunque salvo l'obbligo dell'acquisizione da parte del Comune dell'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto di variante ai sensi della legge n. 64/74, ove necessario, nonché delle eventuali ulteriori autorizzazioni da rilasciarsi da parte delle competenti amministrazioni;

**Vista** la deliberazione n. 1028 del 29 agosto 2001 con cui la Giunta regionale ha dettato specifiche disposizioni in ordine alla semplificazione delle procedure di autorizzazione delle varianti in corso d'opera riferite agli interventi che beneficiano delle provvidenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 30/98;

**Ritenuto** di dover estendere tale semplificazione anche agli interventi da realizzare ai sensi e con i benefici di cui all'ordinanza commissariale n. 61/97;

**Ritenuto infine** di dover stabilire un termine entro cui i direttori dei lavori devono produrre ai Comuni la documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 9, comma 2 bis, della predetta ordinanza;

## **ORDINA**

### **Art. 1**

*(Integrazioni all'Ordinanza n. 61/97)*

.....(1)

---

(1) Aggiunge i commi 9, 10, 11 e 12 all'art. 7, integra il comma 2 bis dell'art. 9 e aggiunge i commi 2 ter, 2 quater all'art. 9 della Ordinanza commissariale n. 61/97.

### **Art. 2**

*(Norme transitorie)*

1. Qualora alla data di pubblicazione delle presente ordinanza siano stati effettuati lavori in variante riconducibili ai casi previsti dall'art. 7, comma 9, dell'ordinanza commissariale n. 61/97 in assenza della prescritta autorizzazione, i soggetti interessati devono comunicare al comune competente, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, le varianti realizzate mediante l'utilizzo degli schemi riportati negli allegati modelli 1 e 2, nonché il quadro di raffronto fra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori nel caso in cui i lavori stessi risultino ultimati;
2. Nel caso in cui i lavori siano stati ultimati prima della pubblicazione della presente ordinanza, il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 9, comma 2 ter, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, per la presentazione da parte del direttore dei lavori della documentazione di rendicontazione finale, decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa.